Uso della videoconferenza

ai fini dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale ai sensi del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio del 28 maggio 2001

Guida pratica

Rete Giudiziaria Europea
in materia civile e commerciale

*Il presente documento è stato redatto dai servizi della Commissione e dalla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (**http://ec.europa.eu/civiljustice**).*

Consapevole dei vantaggi che la videoconferenza può apportare ai fini dell'assunzione delle prove nelle cause transfrontaliere, la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale ha elaborato la presente guida per fornire informazioni pratiche che aiutino i giudici a fare più ampio ricorso alla videoconferenza nell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale ai sensi del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio del 28 maggio 2001.

Inoltre, nel quadro del piano d'azione europeo in materia di giustizia elettronica, gli Stati membri dell'Unione europea hanno concordato di collaborare per promuovere l'uso della videoconferenza e scambiare esperienze e migliori prassi. Tale collaborazione si svolge nel quadro normativo vigente e rispetta le garanzie procedurali dispose dagli Stati membri e dall'Unione europea.

Frutto della collaborazione sono un manuale e un opuscolo sull'utilizzo di apparecchiature di videoconferenza nei procedimenti giudiziari transfrontalieri nell'Unione europea.

A complemento di tali documenti segue la presente guida.

Introduzione

Quando un diritto fatto valere in giudizio viene contestato, l'autorità giudiziaria spesso ha bisogno di raccogliere prove per poter considerare dimostrati i fatti a fondamento del diritto azionato. Le prove possono essere assunte in vari modi e talvolta è necessario procedere all'audizione di testimoni o periti. L'assunzione delle prove diventa più complessa quando occorre ricercarle in un altro paese. La distanza fisica tra l'autorità giudiziaria e la persona da sentire e le differenze tra le leggi e i regolamenti dei singoli ordinamenti possono costituire un ostacolo.

Per questo motivo uno dei primi strumenti di cooperazione giudiziaria civile adottati dal Consiglio dell'Unione europea è stato il regolamento (CE) n. 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale. Sebbene il presente opuscolo riguardi il regolamento (CE) n. 1206/2001, si ricorda che anche altri strumenti contengono disposizioni sulle prove. L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità stabilisce per esempio che «L'organo giurisdizionale determina i mezzi di assunzione delle prove e l'ambito delle prove indispensabili ai fini della sentenza secondo le norme applicabili in materia di ammissibilità delle prove. Può ammettere l'assunzione di prove tramite dichiarazioni scritte di testimoni, esperti o parti, e, soprattutto, anche tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione se disponibili.»

Consapevole dei vantaggi della videoconferenza ai fini dell'assunzione delle prove nelle cause transfrontaliere, la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (RGE civile) ha redatto il presente opuscolo di informazioni pratiche per indurre i giudici a fare più ampio uso della videoconferenza.

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Il regolamento stabilisce norme procedurali per facilitare l'assunzione delle prove in un altro Stato membro. Si applica in tutta l'Unione, ad eccezione della Danimarca, dal 1° gennaio 2004 e sostituisce, fra gli Stati membri in cui è in vigore, la Convenzione dell'Aia del 1970.

Una guida pratica con maggiori informazioni sul regolamento è disponibile al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_taking_evidence_it.pdf

Il regolamento è consultabile all'indirizzo:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:174:0001:0024:EN:PDF

Il regolamento si applica esclusivamente in materia civile e commerciale e soltanto per l'assunzione di prove destinate ad essere utilizzate in procedimenti giudiziari pendenti o previsti. Le prove necessarie possono essere raccolte in due modi principali: il primo, previsto all'articolo 10, consiste in una richiesta dell'autorità giudiziaria di uno Stato membro all'autorità giudiziaria di un altro Stato membro di procedere all'assunzione della prova; il secondo, previsto all'**articolo 17**, consente all'autorità giudiziaria di uno Stato membro di procedere direttamente all'assunzione delle prove nello Stato membro richiesto, previa autorizzazione di quest'ultimo.

Per informazioni sulle autorità giudiziarie competenti di ogni Stato membro e sui requisiti di ciascun ordinamento si rinvia all'Atlante giudiziario europeo, all'indirizzo:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/te_information_it.htm

Quando l'autorità giudiziaria richiesta procede all'assunzione delle prove per conto dell'autorità giudiziaria richiedente ai sensi degli **articoli da 10 a 12**, le prove sono assunte in conformità della legge dello Stato membro richiesto e possono essere adottate misure coercitive.

Ove intenda procedere direttamente all'assunzione delle prove ai sensi dell'**articolo 17**, l'autorità giudiziaria richiedente ne fa istanza all'organo centrale o all'autorità competente dello Stato membro richiesto. La richiesta può essere respinta solo per una serie tassativa di motivi: se non rientra nell'ambito d'applicazione del regolamento, se non contiene tutte le informazioni necessarie o se è contraria a principi fondamentali della legge dello Stato membro richiesto. Nel decidere se autorizzare una richiesta ai sensi dell'**articolo 17**, l'organo centrale dello Stato membro richiesto può specificare le condizioni alle quali procedere all'assunzione delle prove. Se la richiesta è accolta, spetta all'autorità giudiziaria richiedente mettere a disposizione la o le persone incaricate di raccogliere le prove. Caratteristica importante dell'assunzione diretta delle prove è che questa può aver luogo solo se è possibile procedervi su base volontaria senza che siano necessarie misure coercitive. Quando la richiesta implica l'audizione di una persona, l'autorità giudiziaria richiedente deve informarne l'interessato.

Uso della videoconferenza

Il regolamento incoraggia il ricorso alle tecnologie della comunicazione per l'esecuzione dell'assunzione delle prove, in particolare la videoconferenza e la teleconferenza. Anche la RGE civile ha promosso l'uso della videoconferenza organizzando dimostrazioni pratiche in occasione della sua riunione annuale tenutasi a Lisbona nel 2006 e fornendo ai membri informazioni sulle apparecchiature di videoconferenza negli Stati membri. È possibile reperire informazioni sui tribunali provvisti di apparecchiature di videoconferenza anche nell'Atlante giudiziario europeo.

Dal giugno 2007 il Consiglio «Giustizia e Affari interni» sta studiando i possibili sviluppi nel settore della giustizia elettronica, in particolare in relazione alla videoconferenza. I rappresentanti di tutti gli Stati membri e delle istituzioni UE hanno espresso sostegno allo sviluppo dell'uso della videoconferenza nelle cause transfrontaliere. Il gruppo «Giustizia elettronica» del Consiglio ha redatto un manuale e un opuscolo sull'utilizzo delle apparecchiature di videoconferenza nei procedimenti giudiziari transfrontalieri nell'Unione europea. La presente guida pratica intende integrare tali documenti.

Nonostante questo incoraggiamento e gli sforzi diretti a promuoverne l'uso, gli Stati membri si avvalgono della videoconferenza in modo eterogeneo. Consapevole dei vantaggi che la videoconferenza può apportare ai fini dell'assunzione delle prove nelle cause transfrontaliere, la RGE civile ha messo a punto la presente guida informativa a uso dei giudici affinché ricorrano maggiormente alla videoconferenza.

Sebbene sia stato deciso a livello politico di applicare un regime diverso al trattamento delle prove a seconda che siano assunte dall'autorità giudiziaria richiesta per conto dell'autorità giudiziaria richiedente ovvero da quest'ultima direttamente, è chiaro che il regolamento (CE) n. 1206/2001 mira a un maggior uso delle tecnologie moderne per facilitare l'assunzione delle prove. L'ottavo considerando recita infatti: «presupposto per l'efficienza dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale è che la trasmissione e l'esecuzione della richiesta di esecuzione dell'assunzione delle prove avvenga in modo diretto e con il mezzo più rapido tra le autorità giudiziarie degli Stati membri».

Il mezzo diretto più efficiente per assumere le prove è la videoconferenza: il testimone non deve rendersi presso l'autorità giudiziaria richiedente, situata in un altro paese, né i rappresentanti di quest'ultima devono recarsi all'estero per incontrare il testimone, il che comporterebbe tempi e spese processuali maggiori. La videoconferenza è una soluzione economica ed efficace. Se si escludono alcune cause di diritto di famiglia che possono presentare aspetti delicati per cui sarebbe inopportuno il ricorso alla videoconferenza, il più delle volte nelle materie contemplate dal regolamento l'uso della videoconferenza per le audizioni non dovrebbe porre problemi.

Le apparecchiature di videoconferenza non sono disponibili in tutti i tribunali civili di ogni Stato membro, ma in alcuni Stati membri è sempre possibile usare quelle previste per altre strutture (tribunali penali, carceri, privati). Alcuni Stati membri dispongono di unità mobili e spesso le apparecchiature possono essere noleggiate, per giunta con il passare del tempo è probabile che sempre più tribunali ne saranno provvisti. Ovviamente, maggiore è la domanda delle autorità giudiziarie di ricorrere alla videoconferenza maggiori saranno le probabilità che siano predisposte le apposite apparecchiature.

L'autorità giudiziaria che intenda procedere direttamente all'assunzione della testimonianza in un altro Stato membro può farlo in virtù dell'**articolo 17** del regolamento. Il vantaggio di una richiesta fondata su tale base giuridica è che la prova può essere assunta in conformità della legge dello Stato richiedente. La richiesta deve essere presentata presso l'organo centrale o l'autorità competente dello Stato membro richiesto utilizzando il formulario I figurante nell'allegato del regolamento. Entro 30 giorni l'organo centrale o l'autorità competente comunica all'autorità giudiziaria richiedente se la richiesta è accolta e, se necessario, a quali condizioni. Quando la richiesta di assunzione diretta delle prove è accolta, spetta all'autorità giudiziaria richiedente designare e mettere a disposizione la o le persone incaricate di raccogliere le prove. La stessa autorità deve inoltre informare il testimone che il procedimento ha luogo esclusivamente su base volontaria.

Il ricorso alla videoconferenza è possibile anche ai sensi degli **articoli da 10 a 12** del regolamento, secondo i quali un'autorità giudiziaria può chiedere a un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro di procedere all'assunzione delle prove per suo conto. L'autorità giudiziaria richiesta deve eseguire la richiesta entro 90 giorni dalla sua ricezione applicando le leggi del proprio Stato membro. L'autorità giudiziaria richiedente può chiedere che la richiesta sia eseguita secondo una procedura particolare, a meno che questa non sia incompatibile con le leggi del suo Stato membro o per notevoli difficoltà d'ordine pratico. In tali casi le parti e/o i delegati dell'autorità giudiziaria richiedente possono assistere e partecipare all'audizione, personalmente o in videoconferenza, purché la legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente lo consenta. Spetta all'autorità giudiziaria richiesta determinare le condizioni della partecipazione.

Considerazioni pratiche

Obiettivo di questa sezione è rispondere alla serie di domande che ci si può porre nel decidere se e come procedere all'assunzione delle prove mediante videoconferenza. Per maggiori informazioni sulla situazione in ogni Stato membro si rinvia alle schede dell'Atlante giudiziario europeo in materia civile[1].

1 *Come si può sapere se uno Stato membro autorizzerà la partecipazione a una videoconferenza o l'assunzione diretta delle prove mediante videoconferenza?*

Consultare la scheda dello Stato membro interessato sul sito Internet dell'Atlante giudiziario europeo.

2 *Esistono restrizioni quanto al tipo di prova che si può assumere mediante videoconferenza o al luogo in cui può svolgersi l'audizione in videoconferenza in un determinato Stato membro?*

Consultare la scheda dello Stato membro interessato sul sito Internet dell'Atlante giudiziario europeo.

3 *Dove si possono trovare informazioni sulle autorità giudiziarie competenti ai sensi del regolamento?*

Le autorità giudiziarie designate dagli Stati membri figurano nell'Atlante giudiziario europeo all'indirizzo:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/te_searchmunicipality_it.jsp#statePage0

4 *Dove si possono trovare i recapiti dell'organo centrale o dell'autorità competente di un altro Stato membro?*

Anche queste informazioni figurano nell'Atlante giudiziario europeo all'indirizzo:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/te_centralbody_it.htm

5 *Se l'organo centrale o l'autorità competente accoglie la richiesta di assunzione diretta delle prove mediante videoconferenza ai sensi dell'articolo 17, come fare per individuare il tribunale o altro luogo più vicino alla persona da sentire, provvisto di attrezzature di videoconferenza?*

Queste informazioni figurano nell'Atlante giudiziario europeo all'indirizzo:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/te_centralbody_it.htm

[1] Consultare la pagina «Assunzione delle prove» («Altre informazioni comunicate dagli Stati membri») all'indirizzo: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/te_information_it.htm

6

Come sapere in quale lingua va presentata la richiesta?

Consultando l'Atlante giudiziario europeo, sezione «Altre informazioni comunicate dagli Stati membri», all'indirizzo:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/te_otherinfo_it.htm

7

Quali sono i formulari da usare per la richiesta?

Le richieste di partecipazione all'assunzione delle prove mediante videoconferenza ai sensi degli **articoli da 10 a 12** vanno presentate con formulario A. Le richieste di assunzione diretta delle prove ai sensi dell'**articolo 17** vanno presentate con formulario I. Questi e tutti gli altri formulari previsti dal regolamento sono disponibili sul sito Internet dell'Atlante giudiziario europeo, dove possono essere compilati e tradotti:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/te_filling_it.htm

8

Come si può sapere se l'altro Stato membro farà pagare spese?

Consultare la scheda dello Stato membro interessato sul sito Internet dell'Atlante giudiziario europeo.

9

Chi deve convocare la persona da sentire?

In generale, in caso di richiesta di partecipare a un'audizione ai sensi degli **articoli da 10 a 12** è l'autorità giudiziaria richiesta che prende le disposizioni necessarie. Se una domanda di assunzione diretta delle prove è accolta da uno Stato membro ai sensi dell'**articolo 17**, generalmente tale Stato membro lascia allo Stato membro richiedente l'onere di contattare le persone interessate e prendere le disposizioni necessarie. Per informazioni specifiche su ogni Stato membro, consultare il sito Internet dell'Atlante giudiziario europeo.

10

Come provare l'identità della persona da sentire?

Consultare la scheda dello Stato membro interessato sul sito Internet dell'Atlante giudiziario europeo.

11

È possibile o è permesso registrare l'audizione?

Consultare la scheda dello Stato membro interessato sul sito Internet dell'Atlante giudiziario europeo.

12

Quale legge si applica all'esecuzione della richiesta?

Per le richieste di partecipazione a una videoconferenza ai sensi degli **articoli da 10 a 12** si applica la legge dello Stato membro richiesto. L'autorità giudiziaria richiedente, tuttavia, può chiedere che la richiesta sia eseguita secondo una procedura particolare prevista dalla legge del proprio Stato membro e l'autorità giudiziaria richiesta accoglie tale richiesta a meno che detta procedura non sia incompatibile con le leggi del suo Stato membro o per notevoli difficoltà d'ordine pratico.

Quando viene accolta una richiesta di assunzione diretta delle prove ai sensi dell'**articolo 17**, l'autorità giudiziaria richiedente esegue la richiesta in conformità della legge del suo Stato membro, fermo restando che non possono essere applicate misure coercitive.

13

In quale lingua deve svolgersi l'audizione e, qualora sia necessario un interprete, chi è tenuto a fornirlo?

In generale, quando l'autorità giudiziaria richiesta procede all'assunzione delle prove ai sensi degli **articoli da 10 a 12** l'audizione si svolge nella lingua di tale autorità.

Per ulteriori informazioni sull'uso di interpreti e sulla lingua da usare nell'ambito dell'assunzione diretta delle prove ai sensi dell'**articolo 17**, consultare la sezione pertinente relativa allo Stato membro interessato sul sito Internet dell'Atlante giudiziario europeo.

14

Quali informazioni supplementari chiederà l'altro Stato membro?

Consultare la scheda dello Stato membro interessato sul sito Internet dell'Atlante giudiziario europeo.

Rete Giudiziaria Europea
in materia civile e commerciale

Per contattarci
Commissione europea
Direzione generale Giustizia,
libertà e sicurezza
Rete Giudiziaria Europea
in materia civile e commerciale
Rue du Luxembourg, 46
B-1000 Bruxelles

http://ec.europa.eu/civiljustice/

IT